

CU C5 123/1



Federazione Italiana Giuoco Calcio
Lega Nazionale Dilettanti

DELEGAZIONE PROVINCIALE DI ROMA

Via Tiburtina, 1072 - 00156 ROMA
Tel 06 41603241/209/206 - 06.41217061 - Fax 06.4112034 – 06.4100699

Indirizzo Internet: lazio.lnd.it
e-mail: dpnd.roma@lnd.it

Stagione Sportiva 2017-2018

Comunicato Ufficiale N° 123 del 9/04/2018

Attività di Calcio a Cinque

INDICE

Segreteria
Giustizia Sportiva

GIUDICE SPORTIVO

Si trascrivono di seguito le decisioni adottate dal Giudice Sportivo presso questa Delegazione Sig. Domenico D'AMBROSIO con l'assistenza del Rappresentante dell'A.I.A. Sig. Francesco LA MUSTA nella seduta del 9 Aprile 2018 .

C5 SERIE D MASCHILE

RICORSO DELLA SOC. ATLETICO GRANDE IMPERO ASD PER LA DECLARATORIA DI IRREGOLARITA' DELLA POSIZIONE DEI CALCIATORI MARINELLI FRANCESCO E DE SIMONE SIMONE DELLA SOC SPES 1908 RELATIVAMENTE ALLA GARA SPES 1908 C5 – ATLETICO GRANDE IMPERO DEL 6 FEBBRAIO 2018, CAMPIONATO C A 5 SERIE D MASCH

Il Giudice Sportivo di Primo Grado,
letto il ricorso in epigrafe,
esaminati gli atti ufficiali,
decide quanto segue.

La Soc. ATLETICO GRANDE IMPERO, ha proposto reclamo avanti a questo Organo Giudicante deducendo che nella gara in epigrafe la Soc. SPES 1908 C5 aveva schierato i calciatori MARINELLI FRANCESCO (indicato in distinta con il n° 19) e DE SIMONE SIMONE (indicato in distinta con il n. 11) nonostante gli stessi fossero squalificati come da C.U. n. 80 del 7.2.2018 e, per l'effetto, chiedendo l'applicazione delle sanzioni previste dall'art. 17 comma 5 C.G.S.

Il reclamo non può essere accolto.

Risulta, infatti, dal Comunicato Ufficiale n. 80 del 7.2.2018 (pag. 5 e pag 6) che ai calciatori DE SIMONE SIMONE e MARINELLI FRANCESCO erano state comminate rispettivamente una squalifica per cinque gare effettive due gare effettive a seguito di comportamenti avvenuti al termine della gara e quindi non espulsi dal campo. Da quanto sopra ne consegue che nel caso in esame non trova applicazione il comma 2) dell'art.45 che prevede che il calciatore espulso dal campo nel corso di una gara ufficiale è automaticamente squalificato per una giornata. Deve invece applicarsi il comma 2) dell'art.22 del C.G.S che prevede che le sanzioni che comportano squalifiche dei tesserati devono essere scontate a partire dal giorno immediatamente successivo a quello di pubblicazione del C.U.

Da quanto esposto ne consegue che i calciatori DE SIMONE e MARINELLI essendo stati sanzionati con C. U. in data 7 febbraio 2018 avevano titolo a partecipare alla gara oggetto di reclamo svoltasi il giorno 6 febbraio dovendo scontare le loro squalifiche a partire dal giorno 8 febbraio 2018

PQM

Il Giudice Sportivo di Primo Grado

- Respinge il reclamo della Soc. ATLETICO GRANDE IMPERO e per l'effetto conferma il risultato della gara SPES 1908 – ATLETICO GRANDE IMPERO terminata con il punteggio di 4-4

- la tassa reclamo va addebitata ai sensi dell'art 33 comma 13 del CGS:

Publicato in Roma il 9 Aprile 2018

IL SEGRETARIO
Giuseppina Pignotti

IL DELEGATO
Angelo Di Benedetto